



COMUNE DI SILLAVENGO

PROVINCIA DI NOVARA

COPIA--

DELIBERAZIONE N. 04

Trasmessa alla sezione Provinciale di controllo

il _____ prot. N. _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ART. 14 D.L. 6.12.2011 N. 201 CONVERTITO IN LEGGE 22.12.2011 N. 214 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI. APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES.

L'anno duemilatredecim addi ventisei del mese di settembre alle ore 21,00---- nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

PRESENTI	ASSENTI
----------	---------

			PRESENTI	ASSENTI
1	Zanetta Ivo	Sindaco	X	
2	Locatelli Bruno	Consigliere		X
3	Martinelli Gianfranco	Consigliere		X
4	Porzio Arianna	Consigliere	X	
5	Gaiardelli Marco	Consigliere		X
6	Gaiardelli Dario	Consigliere	X	
7	Carolo Filippo	Consigliere	X	
8	Deagostini Serena	Consigliere	X	
9	Pittaroli Luca	Consigliere		X
10	Cerruti Annalisa	Consigliere	X	
11	Cerruti Luigi	Consigliere		X
12	De Rosa Michele	Consigliere	X	
13	Dotti Bruno	Consigliere		X

TOTALI

7

6

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Gianfranco Brera, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Zanetta Ivo, - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Art. 14 D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214 e successive modifiche e integrazioni. Approvazione Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – TARES.

Il Sindaco concede la parola al segretario ed al responsabile del servizio affinché provvedano, ognuno per propria competenza, a fornire al Consiglio una informativa complessiva sull'argomento in esame.

Il quadro normativo entro il quale si sviluppa l'argomento in questione è così riassumibile.

D. Lgs 14.3 2009 n. 23

Art. 14 D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214

Art. 25 comma 5 D.L. 24.1.2012 n. 1 convertito in legge 24.3.2012 n. 27

Art. 6 comma 2 D.L. 2.3.2012 n. 16 convertito in legge 26.4.2012 n. 44

Art. 1 comma 387 lett. a), b),c),d),e), f) legge 24.12.2012 n. 228

Art. 1-bis D.L. 14.1.2013 n. 1 convertito in legge 1.2.2013 n. 11

Art. 14 comma 27 D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito in legge 30.7.2010 n. 122

Art. 10 D.L. 8.4.2013 n. 35 convertito in legge 6.6.2013 n. 64

D.L. 21.5.2013 n. 54 convertito in legge 18.7.2013 n. 85

D.L. 31.8.2013 n. 102 pubblicato sulla G.U. n. del 31.8.2013 (S.O. n. 66)

A. La cronistoria del tributo

1. La prima versione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - Tares

L'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214 ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 1 gennaio 2013, in tutti i comuni del territorio nazionale, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare ed alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di criteri da definire con apposito regolamento.

Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o ascrivibili al catasto edilizio urbano la superficie assoggettata al tributo è pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23.3.1998 n. 138 che disciplina le modalità ed i criteri per l'iscrizione a catasto delle unità immobiliari. Per gli immobili già denunciati i comuni modificano d'ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale. Nel caso in cui manchino agli atti del catasto le superfici catastali, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del comune, a presentare all'ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio la planimetria catastale dell'immobile per l'eventuale conseguente modifica, presso il comune, della consistenza di riferimento. Per le altre unità immobiliare la superficie assoggettabile a tributo è quella calpestabile. E' opportuno rammentare che per unità immobiliari a destinazione ordinaria si intendono gli immobili appartenenti ai gruppi catastali A (alloggi ed uffici privati), B (alloggi collettivi, uffici pubblici, scuole ecc.), C (attività commerciali o artigianali private).

Con l'apposito regolamento sopra citato saranno stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento si applica a decorrere dall'anno successivo alla sua entrata in vigore mentre, in via transitoria, dal 1 gennaio 2013 trovano applicazione le disposizioni del D.P.R. 27.4.1999 n.158. Il D.P.R. n. 158/1999 è di fatto il regolamento attuativo dell'art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 il c.d. Decreto Ronchi, con il quale è stato stabilito il cosiddetto "metodo normalizzato" per definire la Tia1.

Alla tariffa così come determinata si applica poi una maggiorazione di 30 centesimi al metro quadrato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, con possibilità di aumento, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, di ulteriori 10 centesimi della maggiorazione, portandola a complessivi 40 centesimi a metro quadro.

2. Le finalità del nuovo tributo Tares.

Le finalità del nuovo tributo sono evidenti e rientrano nel piano di risanamento dei conti pubblici. Con la istituzione del nuovo tributo lo Stato mira a ridurre i trasferimenti ai comuni i quali sono chiamati così a rivalersi sui contribuenti, accrescendo ulteriormente la pressione tributaria a livello locale. Le novità introdotte dal legislatore non sono infatti tanto quelle riguardanti la disciplina del tributo relativo al servizio di smaltimento rifiuti, quanto la introduzione del supplemento di tributo relativo ai cosiddetti servizi indivisibili, per i quali è prevista una apposita maggiorazione della tariffa di 0,30 euro a metro quadro elevabile a 0,40 euro nel caso in cui, per ragioni di bilancio, i comuni intendano esercitare questa possibilità. Il comma 13-bis dell'art. 14 istitutivo del nuovo tributo prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2013 il fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal D.Lgs. 14.3.2009 n. 23 (che nel frattempo ha cambiato nome diventando fondo di solidarietà comunale), vale a dire i trasferimenti dello Stato ai comuni, sarà ridotto della misura corrispondente al gettito della maggiorazione di trenta centesimi a metro quadro introdotta per finanziare i servizi indivisibili. Sostanzialmente i comuni dovranno ricercare presso i contribuenti una ulteriore quota di entrate necessarie per finanziare i loro servizi generali in quanto lo Stato ha previsto di ridurre ulteriormente i trasferimenti agli enti locali. Qualora fosse necessario, i comuni potranno incrementare la maggiorazione della tariffa fino a 40 centesimi al metro quadro, con la precisazione che la ulteriore maggiorazione di dieci centesimi sarà direttamente acquisita al bilancio del comune e non subirà la corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato.

3. La seconda versione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi – Tares

Il nuovo tributo ha subito profonde modifiche, unitamente ad un suo rallentamento, particolarmente con la nuova legge di stabilità per l'anno 2013 e con un ulteriore provvedimento d'urgenza di inizio anno 2013. La legge 24.12.2012 n. 228 ha infatti rivisto nei suoi contenuti il disegno normativo iniziale, prevedendo particolarmente quanto segue:

- è stata eliminata la previsione dell'apposito regolamento previsto dal comma 12 dell'originario articolo 14, con il quale si sarebbero dovuti stabilire i criteri per l'individuazione del costo di servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa; il nuovo testo del comma 9 stabilisce ora che la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999 n. 158. Di fatto non si prevede più un nuovo regolamento che individui nuovi criteri per la determinazione della tariffa, ma si recepiscono direttamente quelli già previsti con il precedente D.P.R. attuativo del decreto Ronchi che aveva stabilito il metodo normalizzato per definire la tariffa di igiene ambientale Tia1;
- le evidenti problematiche connesse alla determinazione della superficie degli immobili a destinazione ordinaria per la loro assoggettabilità al tributo nella misura dell'80%, hanno indotto il legislatore a individuare una soluzione transitoria per l'applicazione della Tares: a) l'Agenzia del Territorio dovrà attivare procedure di allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo per l'80% di quella catastale individuata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998. che disciplina l'aggiornamento del catasto, la regione generale delle zone censuarie e la classificazione ed il classamento delle unità immobiliari. I comuni provvederanno poi a comunicare ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di informazione e nel rispetto dello statuto dei diritti del contribuente. Per questi adempimenti non è previsto un termine; b) Fino alla attuazione delle procedure indicate alla lettera a) la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria assoggettabile al nuovo tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ne consegue che, per l'applicazione pratica del tributo, saranno considerate le superfici dichiarate o accertate al fini della tassa per lo smaltimento rifiuti (Tarsu), o della tariffa di igiene ambientale prevista dal D.Lgs. n. 22/1997 (Tia1) o dal D Lgs. n. 152/2006 (Tia2), in base a quanto vigente presso ogni singolo comune. Ai fini della attività di accertamento il comune potrà, per le unità immobiliari a

destinazione ordinaria iscritte o iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, considerare come assoggettabile al tributo quella pari al 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. n. 138/1998 mentre, per le altre unità immobiliari, la superficie assoggettabile e a tributo rimane quella calpestable.

Ai fini del calcolo delle superfici da assoggettare a tributo non si terrà conto di quelle parti di esse ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.

Sostanzialmente, per un tempo indefinito, continueranno a valere i criteri attualmente vigenti per la determinazione della superficie assoggettabile a tributo. Pare opportuno, in sede di approvazione del regolamento per l'applicazione del tributo, al fine di sgombrare eventuali equivoci, precisare che, ai fini delle attività di accertamento, sarà considerata assoggettabile a tributo l'80% della superficie catastale ove questa risulti dai dati catastali.

4. La terza versione del tributo TARES

Con D.L. 8.4.2013 n. 35 pubblicato sulla G.U. n. 82 dello stesso giorno, il Governo, nell'ambito di un provvedimento d'urgenza emanato per adottare provvedimenti in materia di pagamento dei debiti della pubblica amministrazione, è intervenuto ulteriormente sull'argomento, introducendo con l'art. 10 alcune profonde modifiche alla disciplina Tares, ulteriormente modificate in sede di conversione del decreto legge con la legge di conversione 6.6.2013 n. 64.

Con il citato provvedimento è stato stabilito particolarmente:

- per il solo anno 2013, la scadenza ed il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione, adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo e pubblicata anche sul sito web istituzionale almeno trenta giorni prima della data del versamento;
- ai fini del versamento delle prime due rate e comunque, ad eccezione dell'ultima rata, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati, già predisposti per il pagamento della Tarsu o della Tia 1 o Tia 2, scomputando i pagamenti in acconto al momento della determinazione dell'ultima rata emessa a titolo di Tares per l'anno 2013;
- la maggiorazione di 0,30 euro/mq istituita per compensare i servizi indivisibili dei comuni, dovrà essere versata direttamente allo Stato anziché ai comuni, contestualmente al pagamento dell'ultima rata del tributo
- i comuni non possono aumentare la maggiorazione di 0,30 euro/mq, come previsto in precedenza.
- Vengono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali.

5. Una nuova disposizione "preoccupante" relativa al tributo Tares

Con decreto legge 21.5.2013 n. 54 convertito in legge 18.7.2013 n. 85 è stato stabilito all'art. 1 che "nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria è sospesa per le seguenti categorie di immobili...". Il successivo comma 2 prevede che la riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare deve essere attuata entro il 31 agosto 2013.

Il contenuto del decreto legge conferma la preoccupazione e il disorientamento nelle amministrazioni locali, poiché prospetta un quadro estremamente confuso e incerto sull'intero panorama dell'impostazione dei bilanci comunali, a conferma purtroppo di una tendenza che da anni caratterizza l'attività degli enti locali e comporta il venir meno del principio della attendibilità dei bilanci di previsione. Particolarmente sorge la preoccupazione che tutti gli adempimenti dei comuni per il passaggio da Tarsu a Tares finiscano in nulla, dopo aver sottoposto gli uffici ad impegnativi adempimenti d'ufficio e creato nella popolazione un alto livello di preoccupazione per i prospettati

aumenti dei costi a carico di ogni famiglia o azienda, rispetto ai costi sostenuti con il precedente tributo. Pare opportuno inoltre evidenziare, a dimostrazione del livello di confusione e approssimazione al quale è pervenuto il legislatore, e dai contenuti sconcertanti, il fatto che la maggiorazione del tributo, prevista per finanziare i servizi indivisibili dei comuni (illuminazione pubblica, verde ecc.) venga acquisita direttamente dallo Stato, derivandone che il cittadino paga allo Stato un servizio fornito dal Comune.

6. Una ulteriore modifica a conferma delle precedenti preoccupazioni.

Con D.L. 31.8.2013 n. 102 hanno trovato concretizzazione le preoccupazioni emerse dal testo del decreto legge n. 54/2013. Con il nuovo D.L. n. 102/2013 è stato stabilito di ulteriormente prorogare al 30 novembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2013 e nel contempo è stato previsto:

- a) l'uscita di scena della Tares al 31 dicembre 2013, sostituita o assorbita da una nuova imposta dai contorni ancora molto vaghi e appena accennati nei suoi contenuti;
- b) un ulteriore accanimento, pur in punto di morte, sulla disciplina della Tares, che viene ancora modificata nella parte relativa alla determinazione delle tariffe.

Dal 2014, in un quadro di revisione dei tributi locali sugli immobili, che apporterà modifiche all'IMU, la Tares sarà sostituita da una nuova imposta sui servizi che dovrà essere pagata sia dai proprietari che dagli occupanti e sui cui contenuti si dovranno attendere futuri chiarimenti in sede di stesura della legge di stabilità per l'anno 2014. Tutta l'attività che ha impegnato i comuni per fare fronte agli adempimenti conseguenti alla istituzione del nuovo tributo, sarà quindi fine a se stessa ed avrà efficacia per il solo anno 2013. Il clamore e l'intenso dibattito che la Tares ha alimentato nel corso del 2013 non è proporzionato certamente al così breve percorso di vita del tributo.

Il decreto legge introduce, come detto, già dopo che la Tares è entrata nel periodo di agonia, ulteriori modifiche ai fini della determinazione delle tariffe per l'anno 2013, prevedendo che entro il 30 novembre 2013 i comuni possono introdurre disposizioni regolamentari, ai fini della determinazione della tariffa, che tengano conto di ulteriori criteri, di contenuto abbastanza generico, aggiuntivi rispetto a quelli di cui al D.P.R. 27.4.1999 n. 158, che potranno trovare efficacia al momento del pagamento della rata a saldo. Dall'esame del testo dell'art. 5 del D.L. n. 102/2013 si riscontra che i nuovi criteri aggiuntivi per la commisurazione e la determinazione delle tariffe non sono altro che la riproposizione, quasi identica, dell'art. 65 del D.Lgs. n. 507/1993, che disciplinava la Tarsu, soppressa fin dal 1997 con il D.Lgs. n. 22/1997. Ne emerge quindi che con il decreto legge n. 102/2013, viene riportata in vita la normativa della Tarsu, che si affianca a quella del metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999, che finisce per essere non più unico riferimento per la determinazione delle tariffe, ma complementare a quello della Tarsu (tenendo conto "altresì" dei criteri di cui al D.P.R. n. 158/1999). Conclusivamente quindi, con una inversione totale di rotta, il legislatore d'urgenza ripristina i vecchi criteri della Tarsu, che rientra in scena in concomitanza con l'inizio della fine della breve vita della Tares, dopo che i comuni dall'inizio dell'anno lavorano sulla costruzione delle tariffe e del regolamento, in base ai criteri del metodo normalizzato della Tarsu. Pare infine di dubbio gusto l'inserimento di "slogan" in un testo di legge (chi inquina paga), in conseguenza del quale sembrerebbe che i criteri adottati ai sensi del D.P.R. n. 158/1999 non tengano conto di questo principio, mentre quelli della Tarsu, sì. Con il decreto legge n. 102/2013 viene inoltre riconosciuta ai comuni la possibilità di prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla legge, senza che queste debbano essere coperte da entrate di bilancio diverse da quelle derivanti dalla applicazione del tributo, pur permanendo il vincolo della copertura totale dei costi. In ogni caso è confermato che i proventi derivanti dal tributo devono garantire la copertura dei costi sostenuti dal Comune per il servizio.

B. La composizione della nuova tariffa.

La tariffa è composta da una quota fissa relativa ai costi del servizio di gestione dei rifiuti, riferita, in particolare, ai costi relativi agli investimenti ed i relativi ammortamenti, e ad una quota variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti, ai servizi forniti ed alla entità dei costi di gestione, con l'obiettivo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa dovrà inoltre ricomprendere anche i costi per le discariche, dalla loro realizzazione, alla gestione ed ai

successivi costi di gestione dopo la chiusura delle discariche per un periodo non inferiore a quello previsto in sede di rilascio di autorizzazione.

In base a quanto previsto dal comma 11 dell' art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214 e dai richiami al regolamento di cui al D.P.R. 27.4.1999 n. 158, la nuova tariffa dovrà garantire la copertura integrale dei costi, sia di investimento che di esercizio. Ai fini del calcolo della copertura di spesa non viene considerato il costo per il servizio di gestione dei rifiuti a favore delle istituzioni scolastiche, che viene rimborsato direttamente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La tariffa così come determinata sarà quindi successivamente incrementata da una maggiorazione di euro 0,30 per metro quadro assoggettabile a imposizione, a copertura dei costi per i servizi indivisibili svolti dai comuni, non più elevabili, come detto, ad euro 0,40 con deliberazione del consiglio comunale..

Ai singoli comuni è concessa la possibilità di prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, che ricalcano le agevolazioni già previste per la Tarsu e per la Tia, riferite alle abitazioni con unico occupante; alle abitazioni abitate saltuariamente o tenute a disposizione; all'uso stagionale di locali diversi dalle abitazioni; ad edifici rurali ad uso abitativo.

Tutte le agevolazioni previste trovano applicazione anche per la maggiorazione per i servizi indivisibili.

C. Adempimenti dei Comuni

I Comuni devono, con apposito regolamento, determinare la disciplina per l'applicazione del tributo. In particolare, con il suddetto regolamento i Comuni devono stabilire:

- la classificazione delle categorie di attività con potenzialità omogenea di produzione dei rifiuti;
- le riduzioni tariffarie nell'ambito di quelle elencate dal comma 15 dell'art. 14
- le ulteriori riduzioni e le eventuali esenzioni secondo valutazioni del comune, ma per le quali devono essere previste apposite entrate alternative a quelle derivanti dal tributo (principio questo superato con il D.L. n. 102/2013 di cui si è detto).
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare percentuali di riduzione della superficie ove viene svolta l'attività, quando sussiste una effettiva difficoltà a delimitare le superfici ove tali rifiuti effettivamente si producono. In proposito la regola di base è che nella determinazione della superficie assoggettabile a tributo non si tiene conto di quelle parti dove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

In sede di regolamento il Comune potrà inoltre prevedere circostanze attenuanti o esimenti in materia di sanzioni così come stabilite dalla legge.

Il Consiglio Comunale deve provvedere annualmente, entro i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, e quindi entro il 30 settembre, a stabilire le tariffe da applicare per il tributo, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente. In proposito è utile rammentare che l'art. 1 comma 444 della legge di stabilità, ha previsto che le tariffe relative ai tributi possano essere aggiornate in corso di esercizio fino alla data del 30 settembre in sede di verifica degli equilibri di bilancio e, per l'anno 2013, fino al 30 novembre 2013

Alla tariffa come determinata dal Consiglio Comunale dovrà essere poi aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di igiene ambientale previste dal D.Lgs. n. 504/1992 e stabilito nella misura percentuale dalla provincia di appartenenza, da un minimo del 1% ad un massimo del 5%. Il tributo non si applica alla maggiorazione

Risultano conclusivamente tre le azioni del Consiglio comunale necessarie per dare attuazione alla nuova Tares:

- l'approvazione del regolamento che disciplina l'applicazione del tributo, che può tuttavia essere approvato anche in un momento successivo alla definizione della tariffa;
- l'approvazione del piano finanziario redatto dal soggetto gestore, comprensivo delle componenti di costo previste dal comma 11 dell'art. 14, consistenti nella quota determinata in relazione agli

investimenti ed ai relativi ammortamenti e nella quota rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione; il piano finanziario potrà essere eventualmente rivisto ed adeguato dal Comune sulla base di ulteriori costi legati a prestazioni non organizzate o svolte direttamente dal soggetto gestore, ma che incidono direttamente sul bilancio del Comune (quali ad esempio costi di personale dell'ente utilizzato per lo spazzamento delle strade e delle aree pubbliche);
- la determinazione delle tariffe e della sua maggiorazione per i servizi indivisibili.

D. Le linee guida del Ministero dell'economia e delle finanze e lo schema di regolamento

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha inteso fornire un aiuto alle amministrazioni comunali in questa prima fase di attuazione del nuovo tributo, predisponendo i seguenti documenti:

- a) linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe;
- b) prototipo di regolamento per la istituzione e l'applicazione del tributo
- c) schema di delibera tipo per l'approvazione delle tariffe

Le linee guida trattano dei profili generali, del prospetto economico finanziario e delle tariffe, richiamando in proposito i contenuti del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 che deve essere preso a riferimento per gli adempimenti relativi al nuovo tributo. Sostanzialmente si chiarisce che la disciplina della Tares risulta ampiamente compatibile con le metodologie di predisposizione del piano finanziario e la determinazione delle tariffe previste dal D.P.R. n. 158/1999.

Il D.P.R. n. 158/1999:

- definisce il metodo normalizzato per la individuazione delle tariffe di riferimento relative alla gestione dei rifiuti urbani, contenuto in dettaglio e apposto allegato al decreto stesso.
- prevede che le tariffe devono coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani; stabilisce che le tariffe sono composte da una parte fissa, riferita in particolare agli investimenti ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed alla entità dei costi di gestione;
- individua l'articolazione della tariffa nelle fasce di utenza domestica e non domestica, ripartendo tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali, assicurando agevolazioni per le utenze domestiche e rapportandole al numero dei componenti del nucleo familiare;
- prevede agevolazioni per le utenze domestiche, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa in base ai risultati ottenuti per la raccolta differenziata;
- prevede coefficienti di riduzione della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche, in base alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero da dimostrare con apposita attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

I principi di riferimento richiamati dal D.P.R. n. 158/1999 per la definizione del metodo normalizzato vengono analiticamente trattati dalle linee guida costituendo utile strumento di supporto per i comuni, particolarmente per quelli che non erano mai passati dalla Tarsu alla Tia1.

E' pur vero in ogni caso che la determinazione della tariffa non potrà essere totalmente rispettosa del quadro in cui si inserisce il servizio, poiché alla maggior parte dei comuni manca una conoscenza molto importante, se non fondamentale, che è data dalla distinzione della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e da quelle non domestiche. In tal caso ci si dovrà avvalere di metodi presuntivi, utilizzando in proposito le tabelle allegate al D.P.R. n. 158/1999 che indicano produzioni presunte di rifiuti per le utenze non domestiche, minime e massime, per la quota variabile, suddivise per attività, dimensioni demografiche comunali e aree territoriali (tabelle 4a e 4b).

In merito alla approvazione del piano finanziario, le linee guida da un lato individuano come autorità competente alla sua approvazione il soggetto gestore, al quale compete la sua redazione, ma nel contempo riconoscono in subordine la competenza dei singoli comuni, tanto che lo schema di deliberazione delle tariffe richiama la precedente deliberazione di approvazione del piano finanziario da parte dello stesso consiglio comunale.

Il prototipo di regolamento, corredato di apposite note per ogni articolo, contiene le disposizioni che garantiscono al Comune di disciplinare gli aspetti di sua competenza del tributo. Il regolamento individua i presupposti per l'applicazione del tributo; i soggetti attivi e passivi; la determinazione delle

tariffe, le riduzioni e agevolazioni per le utenze domestiche e non domestiche; la maggiorazione per i servizi indivisibili; le procedure per le dichiarazioni, gli accertamenti, le riscossioni ed il contenzioso. Pare da rilevare, in particolare, la conferma, da parte del Ministero, delle procedure che solitamente i comuni utilizzano per la riscossione del tributo e che nel regolamento vengono definiti "inviti di pagamento". Sostanzialmente viene confermata la possibilità per i comuni, di predisporre senza particolari formalità un elenco dei contribuenti tenuti al pagamento del tributo, ai quali vengono recapitati, con modalità ordinarie, i plichi contenenti i prospetti con le modalità seguite per il calcolo del tributo dovuto, le istruzioni per il pagamento ed i bollettini o il modello F-24 per effettuare il pagamento.

E. Altre disposizioni.

L'entrata a regime del nuovo tributo è previsto che avvenga in via graduale, attraverso percorsi caratterizzati dalla provvisorietà

I comuni possono affidare fino al 31 dicembre 2013 la gestione del tributo ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della Tarsu, o Tia 1 o Tia2.

Il pagamento del tributo, da versare esclusivamente al comune, è effettuato con bollettino di conto corrente postale oppure con il modello F24. .

Per la gestione del tributo ogni comune dovrà designare un funzionario responsabile al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività gestionale ed organizzativa, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti l'attività e la rappresentanza in giudizio per le controversie che venissero ad instaurarsi. Il funzionario responsabile potrà inviare questionari ai contribuenti, richiedere informazioni e dati a uffici pubblici e ad enti che gestiscono servizi pubblici, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Con l'introduzione della Tares sono soppresse le addizionali ex Eca che venivano applicate nella misura del 5% + 5%..

Nel caso di comuni che abbiano precedentemente realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, la normativa prevista per la Tares non trova piena applicazione. Infatti, in tal caso, i comuni interessati, con apposito regolamento, possono sostituire il tributo con una tariffa avente natura di corrispettivo di servizio, che sarà tuttavia applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Questi comuni applicheranno il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi limitatamente alla maggiorazione prevista per i servizi indivisibili.

Al nuovo tributo si applicano le disposizioni previste in via generale per i tributi comunali previste dalla legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) relative a: contenuti, procedure e termini per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, termini di decadenza per le procedure di riscossione coattiva; termini per le richieste e per la effettuazione dei rimborsi; definizione degli interessi debitori e creditori entro il limite di maggiorazione di tre punti percentuali; arrotondamento all'euro degli importi per difetto o per eccesso; possibilità di compensare le somme a credito con altre somme dovute al comune per tributi locali; definizione della soglia degli importi da versare, al di sotto dei quali non è però dovuto il pagamento e non è previsto il rimborso (la disposizione va letta in armonia con l'art. 3 comma 10 del D.L. n. 16/2012 convertito in legge n. 44/2012 che ha posto il limite minimo di euro 30 per le attività di accertamento e riscossione dei crediti); termini per la definizione delle tariffe; comunicazione al Ministero dell'economie e delle finanze dei dati relativi al gettito.

Non trovano più applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2013 i regolamenti comunali che disciplinano la Tarsu e la Tia.

F. Le scelte del Comune.

Di fronte ad un quadro così incerto ed approssimativo, sia nei contenuti che nelle procedure, la scelta del comune è stata quella di affrontare nella sua completezza tutti gli aspetti innovativi del nuovo tributo. Pertanto il comune si è adoperato per pervenire a:

- approvare il regolamento per la istituzione e gestione del tributo
- approvare il piano tariffario